



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.10.1995
COM(95) 461 def.

94/0312 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere

contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato

prodotti dai motori ad accensione spontanea

destinati alla propulsione dei veicoli

**(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)**

RELAZIONE

In data 19 dicembre 1994, la Commissione ha inviato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio a modifica della direttiva 88/77/CEE, relativa alle misure da adottare contro le emissioni dei motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli a motore.

In data 20 settembre 1995, il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura, condizionandola all'adozione di tre emendamenti che la Commissione ha accettato.

L'obiettivo degli emendamenti è di limitare a due anni - anziché a quattro, come proposto dalla Commissione - il periodo concesso per l'adeguamento dei "piccoli" motori diesel alla norma EURO-2 sul particolato. La conseguenza degli emendamenti è che non vi sarà, come proposto dalla Commissione, una norma provvisoria sulle emissioni di particolato, evitando in questo modo che l'industria debba intraprendere due differenti procedure di omologazione nell'arco di un breve periodo di tempo.

La Commissione concorda con il Parlamento sulla necessità che le severe norme EURO-2 vengano estese quanto prima anche ai piccoli motori diesel. Poiché il periodo di esenzione più breve proposto dal Parlamento sembra sufficiente per consentire l'adattamento dei motori in questione alle più severe norme EURO-2, la Commissione accetta gli emendamenti del Parlamento come alternativa alla propria proposta iniziale.

**Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro
l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli**

TESTO ORIGINALE⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO

Ottavo considerando

considerando, d'altronde, che il valore limite rigoroso per le emissioni di particolato fissato nella direttiva 91/542/CEE per la seconda fase non potrà, allo stato attuale della tecnologia, essere soddisfatto dalla maggior parte dei piccoli motori diesel di potenza pari o inferiore a 85 kW entro il 1995; che, a decorrere da ottobre 1995, per questi veicoli si potrà tuttavia ottenere una notevole riduzione delle emissioni di particolato; che, per i piccoli motori diesel di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e un regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹, il valore limite per le emissioni di particolato definito nella direttiva 91/542/CEE deve invece essere introdotto a partire dal 1999; che questo periodo supplementare consentirà all'industria di apportare le modifiche necessarie a garantire la conformità con il valore limite;

considerando, d'altronde, che il valore limite rigoroso per le emissioni di particolato fissato nella direttiva 91/542/CEE per la seconda fase non potrà, allo stato attuale della tecnologia, essere soddisfatto dalla maggior parte dei piccoli motori diesel entro il 1995; che, per questi piccoli motori diesel di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e un regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹, il valore limite per le emissioni di particolato definito nella direttiva 91/542/CEE deve invece essere introdotto a partire dal 1997; che questo periodo supplementare consentirà all'industria di apportare le modifiche necessarie a garantire la conformità con il valore limite;

⁽¹⁾ GU C 389 del 31.12.1994, pag. 22.

Allegato I, punto 1

- | | |
|--|---|
| <p>1) Punto 6.2.1: aggiungere alla cifra "0,15" dell'ultima riga della tabella (B (1.10.1995)), ultima colonna (Massa di particolato (PT) g/kWh) la nota seguente (**):</p> <p><u>"(**): fino al 30 settembre 1999, il valore in vigore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹, è di 0,25 g/kWh."</u></p> | <p>1) Punto 6.2.1: aggiungere alla cifra "0,15" dell'ultima riga della tabella (B (1.10.1955)), ultima colonna (Massa di particolato (PT) g/kWh) la nota seguente (**):</p> <p><u>"(**): il valore di 0,15 g/kWh si applica alle emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹ a partire dal 1° ottobre 1997."</u></p> |
|--|---|

Allegato I, punto 2

- | | |
|--|--|
| <p>2) Punto 8.3.1.1: aggiungere alla cifra "0,15" dell'ultima riga della tabella (B (1.10.1995)), ultima colonna (Massa di particolato (PT) g/kWh) la nota seguente (**):</p> <p><u>"(**): fino al 30 settembre 2000, il valore in vigore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹, è di 0,25 g/kWh."</u></p> | <p>2) Punto 8.3.1.1: aggiungere alla cifra "0,15" dell'ultima riga della tabella (B (1.10.1995)), ultima colonna (Massa di particolato (PT) g/kWh) la nota seguente (**):</p> <p><u>"(**): il valore di 0,15 g/kWh si applica alle emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹, a partire dal 1° ottobre 1998."</u></p> |
|--|--|

ISSN 0254-1505

COM(95) 461 def.

DOCUMENTI

IT

07

N. di catalogo : CB-CO-95-505-IT-C

ISBN 92-77-94074-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

51